

**N. 00305/2014 REG.PROV.CAU.**  
**N. 00466/2014 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE  
SICILIANA**

**in sede giurisdizionale**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 466 del 2014, proposto da:

Tajana Cesare in Pr. e N.Q.Di Commissario Liquidatore di Azienda Serv.Municipalizzati di Taormina, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Perdichizzi, con domicilio eletto presso Amministrativa Consiglio Di Giustizia in Palermo, via F. Cordova 76;

*contro*

Comune di Taormina, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Randazzo, con domicilio eletto presso Fulvio Ingaglio La Vecchia in Palermo, via F.Sco Laurana N. 3;

*nei confronti di*

Agostino N.Q. Pappalardo, Giuseppe N.Q. Garufi;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA - SEZ. STACCATA DI CATANIA: SEZIONE III n. 00297/2014, resa tra le parti, concernente provvedimento di passaggio di consegne nella gestione dell'azienda servizi municipalizzata di Taormina;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Taormina;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 il Cons. Antonino Anastasi

e uditi per le parti gli avvocati G. Perdichizzi e F. Ingaglio La Vecchia su delega di G. Randazzo;

Considerato che l'appello sembra – nei limiti di delibazione propri della presente fase cautelare e salvi gli approfondimenti propri della sede di cognizione – assistito da fumus, almeno per quanto riguarda la incontestata partecipazione alla seduta consiliare ( e addirittura alla deliberazione finale) di un componente in condizioni di assai probabile incompatibilità;

Considerato che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente la partecipazione alla riunione del consiglio comunale di un consigliere incompatibile comporta ex se effetti vizianti, indipendentemente dalla prova di resistenza, potendo inquinare la serenità ed obiettività della discussione;

Considerato altresì che necessitano adeguato approfondimento anche i profili riguardanti l'incompetenza dell'organo consiliare ad adottare il provvedimento costitutivo di revoca/decadenza da una carica a suo tempo conferita dal sindaco;

Considerato che la revoca dell'incarico e le motivazioni addotte a supporto della stessa comportano il danno grave e irreparabile lamentato dal ricorrente;

Considerato pertanto che va sospesa l'efficacia degli atti impugnati;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l'appello (Ricorso numero: 466/2014) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Maria De Lipsis, Presidente  
Antonino Anastasi, Consigliere, Estensore  
Silvia La Guardia, Consigliere  
Giuseppe Mineo, Consigliere  
Alessandro Corbino, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)